

IMPOSTE SUL REDDITO

La Riforma si è scordata dell'impollinazione

di Luigi Scappini

OneDay Master

Legislazione vitivinicola

Scopri di più

Ormai è noto come la **Riforma fiscale**, prevista dalla **Legge delega n. 111/2023**, in tema di reddito dei **terreni**, ha trovato attuazione, con **decorrenza** dal **1° gennaio 2024**, per effetto dell'emanazione del **D.Lgs. n. 194/2024**, portando, tuttavia, con sé alcune **novità**.

Infatti, in aggiunta alle linee guida previste dalla delega, il Legislatore ha **esteso** la **tassazione forfettizzata** di cui all'[art. 56-bis, TUIR](#), anche alle **società agricole** ex [art. 2, D.Lgs. n. 99/2004](#), che **hanno optato per la determinazione del reddito secondo le regole di cui all'art. 32, TUIR**, sebbene il loro reddito rimanga a pieno titolo **un reddito di impresa**.

Infatti, originariamente, l'[art. 2, comma 6, Legge n. 350/2003](#), nell'introdurre un regime di tassazione forfettizzato per determinate attività che, pur rispettando il dato civilistico, non trovano capienza nel reddito agrario di cui all'[art. 32, TUIR](#), ne aveva **limitato il perimetro di applicazione** ai soli **soggetti che per natura dichiarano il reddito agrario**.

La **scelta** del Legislatore della riforma è sicuramente da **apprezzare** in quanto, come più volte evidenziato, si è cercato di "accorciare la distanza" che si era andata a creare tra il mondo agricolo visto da una **visuale civilistica** e **quello prettamente fiscale**.

Tale **discrepanza** si era verificata per effetto del **lungimirante intervento** del Legislatore nel **2001** con cui si era proceduto alla riscrittura integrale della figura dell'imprenditore agricolo prevista dall'[art. 2135, c.c.](#)

Tuttavia, non si può sottacere come, la **complessità**, o per meglio dire l'eccessiva **polverizzazione**, della **normativa tributaria** prevista per il **settore agricolo**, abbia **comportato**, proprio in riferimento all'estensione della tassazione forfettizzata ex [art. 56-bis, TUIR](#), alcune **storture**, sicuramente recuperabili.

Ne è un esempio l'**attività agrituristica** che, pur consistendo in una prestazione di servizi, da un punto di vista fiscale viene regolamentata dall'[art. 5, Legge n. 413/1991](#), che, **per quanto concerne l'imposizione diretta**, pur prevedendo una tassazione sulla falsariga di quella prevista

per le “ordinarie” prestazioni di servizi (applicazione all’ammontare dei ricavi conseguiti di un **coefficiente di redditività pari al 25%**), stabilisce l’inibizione per le S.r.l. e le cooperative che dichiarano un **reddito di impresa determinato in via ordinaria**. E l’Agenzia delle Entrate, con la [circolare n. 12/E/2025](#), a commento proprio delle novità introdotte dalla Riforma fiscale, si è soffermata proprio su tale regime precisando che *«Sebbene il comma 3 dell’articolo 56-bis, del TUIR faccia riferimento alle attività dirette alla fornitura di servizi, di cui al terzo comma dell’articolo 2135 del codice civile, tra cui rientrano le attività di ricezione e ospitalità, come definite dalla legge, si ritiene che le società che hanno optato per il regime catastale ... non possano avvalersi del comma 3 dell’articolo 56-bis del TUIR, qualora producano un reddito derivante da attività agrituristica, attesa la natura speciale di settore del citato articolo 5 della legge n. 413 del 1991»*.

Ma tale **discrasia** per cui, ad esempio, la S.r.l. società agricola che ha optato per la determinazione del reddito secondo le regole di cui all’[art. 32, TUIR](#), per un’ordinaria prestazione di servizi **può scegliere la tassazione forfettizzata**, mentre se svolge **attività agrituristica deve continuare a determinare** il reddito secondo la generale **contrapposizione costi-ricavi**, si manifesta anche in **altri settori**.

Ne è un esempio il settore **apistico**, disciplinato dalla **Legge n. 313/2004** al cui [art. 9](#), viene stabilito che l’attività di **impollinazione** è riconosciuta, a tutti gli effetti, **attività agricola per connessione**, ai sensi dell’[art. 2135, c.c.](#)

Ne deriva che, di fatto, viene **assimilata** a tutti gli effetti a una **prestazione di servizi** resa dall’apicoltore.

Tuttavia, anche in questo caso, viene previsto che, **salvo** facoltà di **optare** per le **regole ordinarie**, i **soggetti diversi** da quelli di cui all’[art. 73, comma 1, lett. a\) e b\), TUIR](#), nonché in questo caso anche dalle **S.n.c.** e **S.a.s.**, che esercitano la suddetta attività di impollinazione, possono **determinare** il **reddito** imponibile, relativamente a tale attività, applicando all’ammontare dei ricavi conseguiti dalla medesima attività il **coefficiente** di redditività del **25%**.

Anche in questo caso, prendendo a riferimento le conclusioni cui è giunta l’Agenzia delle Entrate con la richiamata [circolare n. 12/E/2025](#), essendo l’[art. 9, Legge n. 313/2004](#), una norma speciale non può essere derogata applicando le regole ordinarie previste per le prestazioni di servizi.

Ma siamo fiduciosi che il **Legislatore interverrà** eliminando queste storture e ingiustificati trattamenti differenziati.